

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Contributi per la promozione del vino

di Luigi Scappini

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 226** del 27 settembre 2017 il [D.M. Mipaaf del 10 agosto 2017](#) recante le **modalità** attuative della **misura** relativa alla **promozione del vino** in **Paesi terzi**.

Possono **accedere** alla misura, come precisato dall'[articolo 3](#), tra gli altri, le **associazioni di produttori** di vino, i **consorzi** di tutela, le **cooperative**, le **reti di impresa**, i **soggetti pubblici** e i **produttori di vino**.

In particolare, il precedente [articolo 2](#), ha modo di precisare come:

- i **soggetti pubblici** ammessi sono gli organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico o privato, con l'**esclusione** di **Regioni, Province e Comuni** e
- i **produttori di vino** devono essere intesi come l'**impresa, singola o associata, in regola** con la **presentazione** delle **dichiarazioni vitivinicole** dell'ultimo **triennio**, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione, di imprese associate o controllate.

Proprio in merito ai **vini** che possono rientrare nel **progetto** di promozione, il successivo [articolo 4](#), si occupa di individuarli nei seguenti: **Doc, Docg, Igt**, vini **spumanti di qualità** e **aromatici** e **vini** con l'**indicazione** della **qualità**.

I successivi [articoli 5](#) e [6](#) si occupano di delimitare la tipologia di interventi e le connesse azioni ammesse.

I **progetti** si differenziano in:

- **nazionali**, nel qual caso è richiesto che i proponenti abbiano la sede operativa in **almeno 3 Regioni**. In questo caso la domanda, da presentarsi al Mipaaf, va valere sui fondi di quota nazionale;
- **regionali**, con relativa domanda da presentarsi alla **Regione** in cui il proponente ha la sede operativa. La domanda va, in questo caso, a valere sui fondi di quota regionale e
- **multiregionali**, per i quali devono essere coinvolti soggetti che hanno la sede operativa in **almeno 2 Regioni**. In questo caso, la domanda va a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale in misura pari a 3 milioni di euro.

A prescindere dalla tipologia di progetti che si porta avanti, la **durata massima** ammessa è individuata in **3 anni**, salvo la **facoltà** concessa alle **single Regioni**, in riferimento ai progetti regionali e multiregionali, di prevederne una **durata inferiore**.

Delimitate le tipologie di programmi attuali, distinti in funzione dell'estensione territoriale di impatto, il decreto con l'articolo 6, si preoccupa di definire quali siano nel concreto le **azioni attuabili** nei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.

In particolare, esse riguardano le azioni di **relazioni pubbliche, promozione e pubblicità**, che **mettano in rilievo** gli elevati **standard** dei **prodotti** dell'Unione, nello specifico con riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente, la **partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni** di importanza internazionale e le campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione.

Inoltre, ma nel **limite massimo** di spesa pari al **3%**, sono ammessi **studi** per **valutare i risultati** delle azioni di informazione e promozione.

I progetti verranno valutati in base a determinati criteri di **priorità** che tengono conto, ad esempio, della circostanza se il proponente ha già fruito o meno di tale tipologia di contributi, considerando come nuovo beneficiario colui che non ha già fruito della misura nel corso del periodo di programmazione 2014-2018.

Altri elementi **discriminanti** sono la **presenza** di una forte componente aggregativa di **piccole e/o microimprese**, la richiesta di una contribuzione pubblica inferiore al 50%, l'essere consorzio di tutela o, ancora, la circostanza che l'istanza sia presentata da un soggetto che produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.

I contributi previsti a valere sui fondi europei sono erogati nella misura massima del **50% delle spese sostenute** per realizzare il progetto. Tale contributo può essere incrementato con fondi nazionali o regionali per un'**ulteriore** misura del **30%** delle spese sostenute. Fano eccezione i casi in cui vengano promossi marchi commerciali.

In riferimento ai **contributi** relativi a **progetti** a valere sui **fondi quota nazionale**, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il **contributo minimo** ammissibile non può essere inferiore a **100.000 euro per Paese** terzo o mercato del Paese terzo ed a **200.000 euro** qualora il progetto sia destinato ad **un solo Paese** terzo.

Articolo tratto da ["Euroconferencenews"](http://www.euroconferencenews.it)



Master di specializzazione

DIRITTO VITIVINICOLO

Scopri le sedi in programmazione >